



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 21.6.2017  
COM(2017) 335 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

**della**

### **Proposta di direttiva del Consiglio**

**recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ad accordi transfrontalieri notificabili**

{ SWD(2017) 236 final }

{ SWD(2017) 237 final }

**"ALLEGATO IV**  
**ELEMENTI DISTINTIVI**

Gli elementi distintivi generici e quelli specifici della categoria B possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il "criterio del vantaggio principale".

**Criterio del vantaggio principale**

Il criterio sarà soddisfatto laddove il vantaggio principale di un meccanismo o di una serie di meccanismi è quello di ottenere un vantaggio fiscale se è possibile stabilire che il vantaggio è il risultato che ci si può attendere da un tale meccanismo o da una serie di meccanismi, anche traendo beneficio dal modo specifico in cui il meccanismo o la serie di meccanismi sono strutturati.

**A. Elementi distintivi generici**

1. Un meccanismo o una serie di meccanismi in cui il contribuente si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo o una serie di meccanismi in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse, una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo o la serie di meccanismi e tale commissione è fissata in riferimento:
  - (a) all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo o dalla serie di meccanismi; oppure
  - (b) al fatto che dal meccanismo o dalla serie di meccanismi sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Questo includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo o dalla serie di meccanismi non è stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo o una serie di meccanismi che comportano l'uso di documentazione standardizzata, inclusi i formulari tipo. La documentazione è solitamente a disposizione di più contribuenti e non deve essere personalizzata per permettere al contribuente di attuare un meccanismo o una serie di meccanismi.

**B. Elementi distintivi specifici che potrebbero essere collegati al criterio del vantaggio principale**

1. Un meccanismo o una serie di meccanismi mediante i quali il contribuente utilizza le perdite per ridurre il debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo o una serie di meccanismi che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore.

3. Un meccanismo o una serie di meccanismi comprendenti operazioni circolari che si traducono in un "carosello" di fondi ("*round-tripping*"), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

#### **C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere**

1. Un meccanismo o una serie di meccanismi che prevedono pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più parti coinvolte, dove si verifica almeno una della seguenti condizioni:
  - (a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;
  - (b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
    - i. non impone alcuna imposta sul reddito delle società; oppure
    - ii. impone un'imposta sul reddito delle società a tasso zero o a un tasso legale inferiore della metà rispetto al tasso legale medio applicabile al reddito delle società nell'Unione, quale fissato alla fine dell'anno civile precedente; oppure
    - iii. è inserita in un elenco di alcune giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro di un'organizzazione internazionale come giurisdizioni che applicano regimi fiscali dannosi;
  - (c) il pagamento beneficia di un'esenzione parziale o totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;
  - (d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;
  - (e) sussiste un disallineamento con riguardo al campo d'applicazione della direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, adottata dal Consiglio dei ministri il 23 maggio 2017.
2. Lo stesso patrimonio è soggetto ad ammortamento in più di una giurisdizione.
3. Più di un contribuente può chiedere lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito in diverse giurisdizioni.
4. Esiste un meccanismo o una serie di meccanismi che includono trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

#### **D. Elementi distintivi specifici riguardanti gli accordi di scambio automatico di informazioni nell'Unione**

Un meccanismo o una serie di meccanismi che aggirano la legislazione dell'Unione o accordi sullo scambio automatico di informazioni, compresi accordi con i paesi terzi, e che hanno come effetto evitare di dichiarare redditi allo Stato di residenza fiscale del contribuente. Tali meccanismi possono includere:

- (a) l'utilizzo di giurisdizioni che non sono vincolate dalla legislazione dell'Unione o da accordi sullo scambio automatico di informazioni;
- (b) la riclassificazione delle tipologie di reddito in categorie che non sono soggette allo scambio automatico di informazioni;
- (c) il ricorso a soggetti e strutture giuridiche che non sono previsti dalla legislazione dell'Unione o da accordi sullo scambio automatico di informazioni;
- (d) l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio. Ciò include le situazioni caratterizzate da una mancanza di norme per l'identificazione della titolarità effettiva dei soggetti giuridici, inclusi i trust, le fondazioni e le società veicolo o in cui si ricorre a intestatari o procure per nascondere l'identità del titolare effettivo.

**E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento**

1. Un meccanismo o una serie di meccanismi che non sono conformi al principio di libera concorrenza o alle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, inclusa la distribuzione del profitto tra diversi membri dello stesso gruppo di società.
2. Un meccanismo o una serie di meccanismi che rientrano nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, ma che non sono oggetto di notifica o di scambio."